REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

P.R.G.C.

VARIANTE GENERALE

ELABORATO

Criteri di somministrazione bevande e alimenti

1F2

OTTOBRE 2022

Responsabile del procedimeto e del servizio E.P. e Urbanistica arch. Marco Bianco

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

001002_COM_2

Progetto urbanistico arch. Giovanni Alifredi arch. Giorgio Cucco

arch. Guido Geuna

Tecnico incaricato della revisione dei criteri

commerciali comunali: Arch. Guido Geuna

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Cod Elab:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE



INDICE

1 - Disposizioni procedurali3
2 - Premessa4
3 - La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 4
4 - Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 "Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività"5
5 - Principi, finalità ed obiettivi6
6 - La Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino6
7 - Il Piano Territoriale Generale Metropolitano6
8 - Pianificazione Territoriale di Coordinamento7
9 - II turismo nel PTC28
10 - II settore del commercio nel PTC28
11 - Obiettivi del PTC2 - Favorire la correlazione fra sviluppo del sistema commerciale, richiesta, esigenze locali, e contrastare la marginalità dei territori10
12 - Obiettivi del PTC2 - Definire prerequisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita10
13 - Obiettivi del PTC2 - Aggiornare l'Osservatorio delle Attività Economiche e monitorare l'attuazione del Piano10
14 - Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico - Brevi cenni storici, ambientali e geografici (maggiori dettagli sono contenuti nel documento di "Definizione criteri commerciali di cui all'art. 8 comma 3 del d. Igs. 114 del 31 marzo 1998")10
15 - Aspetti economici generali12
P.T.I
16 - La popolazione: variazioni e distribuzione per fasce d'età e indici strutturali13
17 - Le attività produttive20
18 - Definizione del bacino di prossimità del Comune di Airasc22
19 - Assetto e classificazione della rete distributiva in Piemonte25
20 - Articolazione, densità ed evoluzione dell'offerta commerciale e di somministrazione di bevande e alimenti nel bacino di prossimità del Comune di Airasca26

21 - L'articolazione dell'offerta di attività di somministrazione di bevande e alimenti nel comune di Airasca	
22 - Ambito di applicazione	29
23 - Vocazione urbanistica del territorio comunale	30
24 - Gli indirizzi di programmazione	30
25 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI	31
Disposizioni attuative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della L.R. 38/06	31
Art. 1 - Finalità del provvedimento	31
Art. 2 - Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte	31
Art. 3 Obiettivi del provvedimento.	31
Art. 4 - Definizione di superficie di somministrazione	31
Art. 5 Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	32
Art. 5bis Compatibilità urbanistica del territorio comunale	32
Art. 6 Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	32
Art. 7 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande	
Art. 8 Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero dell piccole e medie imprese	
Art. 9 Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	35
Art. 10 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali	35
Art. 11 Norme a tutela della viabilità	37
Art. 12 Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità	37
Art. 13 Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario	37
Art.14 Prescrizioni particolari	37
Art.15 Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.	37
26 - Disposizioni procedurali	38

1 - Disposizioni procedurali

I criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti sono approvati seguendo le indicazioni dell'articolo n.8 comma 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande."

Il comma 4 del già citato articolo 8, recita:

".....I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività (...) sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative...."

Il comune di Airasca ha provveduto alla consultazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 più volte citato, mediante assemblea pubblica con le organizzazioni di categoria e invio alle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale degli elaborati contenenti la definizione dei criteri comunali relativi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2 - Premessa

Le nuove norme regionali per le attività di somministrazione prevedono, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 38/2006, che i comuni adottino i criteri di programmazione per i pubblici esercizi.

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 248/2006, sono state abolite le Commissioni istituite dall'art. 6 della legge n. 287/1991.

La normativa regionale introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare:

- una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande",
- ridotti gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività;
- eliminato l'obbligo di iscrizione al REC Registro Esercenti il Commercio, abolito dall'art. 11 della legge n. 248/2006;
- l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libero e rimesso al singolo esercente/gestore, con l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3 - La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

La legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 ha contribuito al processo di semplificazione e razionalizzazione del settore del commercio e dei servizi avviato con il Decreto Legislativo 114/98 e proseguito con la riforma del titolo V della Costituzione italiana introducendo la nuova disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.

Partendo da questo presupposto, questa legge modifica significativamente i meccanismi di ingresso nel settore, eliminando molte barriere burocratiche all'entrata, fissa le norme per l'esercizio dell'attività così come i criteri generali di programmazione della rete distributiva in un'ottica di grande attenzione allo sviluppo territoriale complessivo ed alla salvaguardia di una pluralità di tipologie di esercizi di somministrazione per agevolare e favorire la tutela del consumatore.

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione riformulano, infatti, le competenze ed il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo programmatico e decisionale; i secondi, invece, sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale locale, a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete locale e la valorizzazione degli esercizi di somministrazione del rispettivo territorio in stretta correlazione con le caratteristiche socioeconomiche dei diversi territori.

Regioni e Comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento agli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dallo Stato, nell'ambito delle competenze di salvaguardia della concorrenza, rimaste di competenza nazionale.

La suddetta legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, quindi, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio di attività di somministrazione e di fatto sostituisce la legge 287 del 25 agosto 1991.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale riguardano essenzialmente tre aspetti:

- una nuova definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, all'art. 2 specifica puntualmente che per somministrazione di alimenti e bevande si intende "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati";
- il superamento del concetto di "contingentamento" relativo al numero massimo di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione concedibili sul territorio comunale o su parti di esso in relazione al rapporto tra domanda potenziale ed offerta esistente. Un principio questo, già presente nella l.r. n. 38/2006 che è stato ulteriormente chiarito e confermato dai provvedimenti regionali (l.r. n 38/2009) e nazionali (d.lgs. 20 marzo 2010 n. 59) di recepimento della Direttiva Comunitaria sui servizi (direttiva 2006/123/CE);

 un nuovo ruolo pianificatorio per i comuni, chiamati a predisporre, sulla base degli indirizzi regionali, i criteri per l'insediamento delle attività, in base all'art. 8 Criteri per l'insediamento delle attività della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

4 - Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 "Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività".

Con la deliberazione n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, la Regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 e s.m. e i.

I contenuti del provvedimento entrato in vigore fin dalla data della sua approvazione (8 febbraio 2010) costituiscono i riferimenti per i comuni nell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione locale.

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, viene chiarito che, gli aspetti di cui tener conto nell'attività di programmazione sono:

- a) il comportamento del consumatore;
- b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;
- c) l'organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici;
- d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione.

Viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione commerciale vi è la sua stretta coerenza e correlazione con la pianificazione territoriale e urbanistica.

I Comuni, pertanto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 38/2006 sono chiamati ad adottare i criteri per l'insediamento delle attività nel rispetto degli indirizzi regionali, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

Gli obiettivi da adottare sono i seguenti:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s.m.i. e dei contenuti degli "Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa", di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s. m. i., i comuni nel predisporre i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono basarsi sui seguenti elementi:

- a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati "esercizi di somministrazione", che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, per salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, devono sviluppare caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, nonché garantire le funzioni di servizio nei diversi ambiti territoriali dei comuni; b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore:
- c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria;
- d) il raccordo tra i criteri di sviluppo di settore e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e/o tra l'attivazione dell'intervento e la sua dotazione delle aree di servizi pubblici e private necessarie.

Il comune di Airasca ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 114 s. m. e i. Ora si appresta ad approvare la propria normativa comunale in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, in materia di criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

5 - Principi, finalità ed obiettivi

I criteri e gli indirizzi devono far sì che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur essendo ricompresi in un'unica tipologia, sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore.

Anche i luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione devono favorire lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore.

Obiettivo importante è il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell'intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture).

6 - La Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino

La pianificazione territoriale è una delle funzioni fondamentali assegnate dalla riforma "Delrio" alla città metropolitana, nelle declinazioni di pianificazione territoriale generale metropolitana (comma 44, let b, art. 1 unico della legge 56/14) e della pianificazione territoriale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (comma 85, lettera a, art. 1 unico della legge 56/14 s.m.i.). La città metropolitana assegna un ruolo di rilievo alle zone omogenee, che si esprimono ai fini dell'approvazione del piano attraverso un parere obbligatorio dell'assemblea dei sindaci di dette zone.

7 - Il Piano Territoriale Generale Metropolitano

L'articolo 8 dello statuto della Città Metropolitana (pianificazione territoriale) fornisce alcune prime indicazioni sulla natura e sulla valenza del Piano Territoriale Generale Metropolitano: la città metropolitana di Torino prevede di coniugare la funzione di pianificazione territoriale di coordinamento, con la nuova funzione di pianificazione territoriale generale, assegnando al Piano Territoriale Generale Metropolitano l'efficacia, a tutti gli effetti, di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (commi 1, 2 dell'art. 8 dello statuto).

In merito ai contenuti generali del Piano Territoriale Generale Metropolitano, la legge Del Rio definisce che: "il piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle

infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b legge 56/14 s.m.i.)".

8 - Pianificazione Territoriale di Coordinamento

Nel luglio 2012, la Provincia di Torino ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC2) con caratteri innovativi, impostati sulla qualità della pianificazione di area vasta, sul contenimento del consumo di suolo, sulla ricerca della sicurezza idrogeologica del territorio. Il PTC2 (variante al primo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2003) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.n. 32 del 11 agosto 2011.

La valenza ed il significato del documento evidenziano un'attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio che deve essere al centro di ogni azione politica ed amministrativa.

Questa affermazione però non deve comportare il blocco totale di ogni forma di azione o sviluppo dell'attività insediativa dell'uomo sul territorio, al contrario, guida la definizione e messa in atto di azioni che consentano di regolare il sistema insediativo (abitativo, produttivo, terziario), la cosiddetta "città pubblica" (servizi, tempo libero, parchi, verde,...) e che conducano verso un sistema duraturo ed equilibrato, in un rapporto biunivoco di sostegno e sviluppo dell'ambiente naturale e di quello costruito.

Il sistema è complesso: i processi di trasformazione del territorio necessitano di un governo di area vasta, capace di interpretarli alla scala adeguata e di offrire una regia efficace per il governo dei fenomeni socioeconomici che li caratterizzano, che travalicano i confini amministrativi, ma che si concretizzano in maniera puntuale sui territori delle singole Municipalità. Una regia di sistema che deve tendere alla cooperazione, piuttosto che alla competizione fra luoghi di uno stesso ambito territoriale, perché è la collaborazione che consente di condividere e moltiplicare i fattori di sviluppo, e di mitigare e depotenziare le criticità.

La deregulation competitiva che ha concorso a generare la crisi profonda del sistema economico che stiamo vivendo, si è affacciata subdolamente anche nel governo del territorio ed oggi, prepotentemente, tenta di scardinare il sistema di norme e di buone pratiche necessarie per lo sviluppo: la questione non è eliminare le regole per favorire un improbabile assestamento "naturale" (in senso economico) del territorio, ma programmare e sviluppare un sistema condiviso e co-pianificato.

Una stortura del sistema, oggetto di approfondimento da parte della Provincia di Torino, è l'aumento di consumo del suolo, fenomeno peraltro esteso a tutto il territorio italiano. Milioni di metri quadrati di territorio sono stati consumati, soprattutto negli ultimi anni, spesso non per rispondere al fabbisogno di abitazioni o di edifici per il lavoro e la produzione, ma nella convinzione che l'offerta di immobili sia da sola sufficiente a creare condizioni di sviluppo; la grande quantità di patrimonio edilizio inutilizzato, anche di nuova costruzione, è sotto gli occhi di tutti e dimostra che il sistema non ha fruito di autoregolamentazione.

Il ciclo edilizio certamente assolve a funzioni economiche connesse alle congiunture, ma una gestione più attenta del settore, unitamente ad azioni di tutela e di ricerca della qualità territoriale, non può che sortire effetti di maggior rilievo, efficacia e continuità nel tempo.

Il riuso di aree compromesse ed abbandonate, il recupero del patrimonio edilizio di qualità architettonica, non necessariamente aulico, e dei centri storici anche rurali, la sostituzione degli edifici obsoleti, sono esempi di azioni che consentono al settore edilizio di continuare ad operare, ed alla collettività di conservare un patrimonio raro e finito come il territorio.

La "qualità territoriale come fattore di sviluppo" non può essere solamente uno slogan, ma diviene una vera e propria politica da perseguire attraverso numerose linee d'azione, perché la qualità territoriale non è da confondere con la "semplice" qualità dell'ambiente naturale, ma va perseguita su più fronti e permea tutte le politiche rivolte a:

- · sistema insediativo;
- sistema delle aree libere e le aree naturali;
- sistema delle connessioni infrastrutturali, materiali ed immateriali;
- pressioni antropiche e le risorse naturali (aria, acqua, suolo,);
- prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo.

Territori ricchi di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, mete per il tempo libero di chi vi abita, e allo stesso tempo capaci di attrarre turismo e di accogliere talenti capaci di apportare innovazione al sistema; l'innovazione ricerca luoghi ospitali in cui insediarsi, al sicuro da fenomeni di rischio ambientale e idrogeologico e riconosciuti per la qualità delle risorse primarie come l'aria, l'acqua, il suolo.

Sviluppo, innovazione e qualità della vita richiedono, al contempo, una elevata efficienza di sistemi interni per la mobilità e per la comunicazione, ed altrettanta efficienza di reti in ingresso ed in uscita verso il mondo esterno: efficienza ed innovazione delle reti materiali e di quelle della conoscenza sono indispensabili.

La strategia generale del PTC2 parte da queste considerazioni e si esprime con la messa a sistema dei territori, valutandone criticità e opportunità, e assumendo la diversità territoriale come valore.

Il PTC2 intende capitalizzare il lavoro di conoscenza del territorio portato avanti dagli specifici settori della Provincia di Torino anni attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni elaborate dagli Osservatori, e attraverso la messa a sistema dei Piani strategici e delle Agende strategiche che delineano le qualità e le attese dei territori.

La strategia del PTC2 è co-pianificare e ciò ha comportato approfondire nel merito il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2) con gli Enti Locali, con tutti i soggetti portatori di interesse, con Consiglieri della Provincia e con il Territorio.

Oggi anche a seguito del subentro della città metropolitana di Torino alla omonima provincia, il PTC2 è pienamente vigente.

9 - Il turismo nel PTC2

La realtà della Provincia di Torino è composta da un'offerta turistica dinamica e molto varia. Per questa ragione lo studio affidato all'Università Bocconi in vista della definizione del Piano strategico del Turismo Provinciale, ha individuato 11 aree relativamente omogenee, ciascuna delle quali costituita da un insieme di Comuni geograficamente contigui e relativamente omogenei sotto diversi profili: caratteristiche socio-economiche, specificità culturali ed enogastronomiche, vicende storiche, caratteristiche fisiche del territorio, offerta turistica, tipi di flussi turistici attratti.

- 1. Torino (città d'arte e di cultura contemporanea)
- 2. Corona Torinese (residenze Sabaude, cultura, ristorazione e ricettività di eccellenza)
- 3. Chierese (colline, enogastronomia, ruralità ad un passo da Torino)
- 4. Po e Confluenze (paesaggio fluviale, fauna e habitat acquatici)
- 5. Anfiteatro Morenico di Ivrea (castelli, enogastronomia e natura)
- 6. Valli di Lanzo e Ceronda (montagne autentiche, prodotti tipici, sport e turismo montano sostenibile)
- 7. Gran Paradiso e Alpi del Canavese (montagne dei Re)
- 8. Comuni Olimpici Montani (montagne adrenaliniche)
- 9. Valli Valdesi (cultura e Tradizioni Valdesi)
- 10. Pinerolese (territorio e tradizioni agricole, Museo del gusto, prodotti tipici, sagre, ciclostrade, equitazione...)
- 11. Valle di Susa e Val Sangone (abbazie, forti, Via Francigena, archeologia romana, sport vie ferrate)

Le aree omogenee non coincidono necessariamente con un prodotto turistico o con una marca turistica: molti Comuni della Val Chisone, ad esempio, possono sfruttare sia la marca "Valli Valdesi" per il turismo culturale e religioso, sia la "Marca Pinerolese" per il turismo sportivo outdoor estivo. Allo stesso modo, un prodotto turistico (Circuito delle Residenze Sabaude) può interessare più aree omogenee. Negli ultimi anni la Provincia di Torino ha registrato un considerevole sviluppo sia nelle presenze turistiche ufficiali, sia nella ricettività che a partire dal 2000 registra un lento, ma costante aumento della consistenza in tutte le tipologie (turismo leisure, d'affari, escursionistico,). A partire dal 2002 si è innescato un forte processo di sviluppo accompagnato dal cambiamento nella composizione dei flussi, con un aumento di presenze straniere. L'evento olimpico del 2006 ha segnato una svolta, e oggi il turismo è un elemento in grado di contribuire concretamente allo sviluppo socioeconomico locale, oltre che essere un potente veicolo della qualità e dell'immagine territoriale. In occasione dell'evento si è fatto e costruito molto. Ora, soprattutto dove sono stati realizzati grandi interveti di trasformazione, è necessario puntare al riuso turistico-ricettivo delle strutture ed infrastrutture (in particolar modo nel comprensorio sciistico), ponendo grande attenzione al patrimonio sottoutilizzato. Non solo la Provincia di Torino vanta quasi il 50% delle presenze ufficiali sul totale della Regione ed il 40% dei posti letto in strutture ricettive, ma ha registrato un tasso di crescita delle presenze fra il 2000 ed il 2005 (56%) molto al di sopra della media regionale.

10 - Il settore del commercio nel PTC2

Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, per le quali è maggiore l'impatto sul tessuto urbano, è necessario suddividere tra quanto è accaduto nel periodo "riforma Bersani" del 1999, DCR 24/03/2006 n. 59-10831, e ciò che si sta verificando in attuazione delle DCR stesso. L'interpretazione data dalla norma piemontese al decreto Bersani è risultato in una prima fase sicuramente carente dal punto di vista della pianificazione di area vasta. Non si davano infatti indicazioni, se non con l'accezione di timidi accenni a riguardo, della necessità di avviare un processo pianificatorio che producesse una vera e propria strategia d'insieme dello sviluppo commerciale. Al contrario, venivano definite esclusivamente regole e criteri per

l'autorizzazione dei singoli interventi, considerati come episodi singoli isolati dal contesto. Vi è inoltre da tenere presente che tra le strutture che hanno ottenuto autorizzazione commerciale prima della DCR 24/03/06 n. 59-10831, non tutte sono state effettivamente realizzate.

Obiettivi, strategie e azioni del PTC2 della Provincia di Torino che attraverso la variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale intende acquisire pienamente il ruolo assegnatole dall'articolo 14 della deliberazione del consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*) come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016.

Il Rapporto Ambientale del Progetto di variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino (PTC2) fissa obiettivi, strategie ed azioni come di seguito riportato:

MACRO-OBIETTIVI TRASVERSALI	OBIETTIVI DI SISTEMA					
favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio	favorire una reale correlazione tra sviluppo del sistema economico commerciale, richiesta del mercato, ed esigenze dei produttori locali (e vocazioni dei territori) contrastare lo spopolamento / abbandono e la marginalità dei territori					
contenere il consumo delle risorse naturali	ridurre e ottimizzare l'uso del suolo (in particolare di i e ii classe di capacità d'uso)					
ridurre le pressioni ambientali e migliorare la qualita' della vita	orientare la localizzazione delle grandi strutture di vendita in senso ambientalmente sostenibile					

OBBIETTIVI DI RIFERIMENTO	STRA	TEGIE E AZIONI
O22-O23	S36	distribuire sul territorio un sistema di offerta articolato, attraverso il mantenimento delle strutture tradizionali e favorendo sinergie tra tipologie distributive differenti
O22-O23	S37	Favorire la commercializzazione dei prodotti locali (tradizioni, prodotti tipici,)
O22-O23	S38	Promuovere, nei comuni "medio-grandi", centri commerciali naturali quali vie, piazze, gallerie, centri storici e quartieri in cui spontaneamente e storicamente si sono addensati negozi, botteghe artigiane, bar, ristoranti servizi, accanto alle altre funzioni vitali di paesi e città
O23	S39	Salvaguardare e promuovere l'insediamento di piccoli e medi esercizi nei centri storici, nelle località minori e nelle zone marginali, anche attraverso la creazione di centri polifunzionali
O24-O25	S35	Attuare quanto previsto dall'azione n. 26 del piano strategico provinciale per la sostenibilità 120: definire prerequisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita (individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione, anche dal punto di vista ambientale) e approfondire la problematica della perequazione territoriale per le aree industriali, in relazione al tema del contenimento del consumo di suolo
O24-O25	S40	Riutilizzare contenitori edilizi che, nati per finalità diverse (produttivi,), potrebbero essere utilmente riconvertiti in strutture commerciali
O25	S41	Promuovere la qualità urbana degli insediamenti commerciali
O25	S42	Verificare le interferenze fra iniziative commerciale di grande dimensione e il sistema infrastrutturale (e la stima del traffico veicolare collegabile)

AZIONI	CONCORRENTI	1.	coordinare e verificare la coerenza delle diverse politiche di
ALL'ATTUAZIONE	DEL PIANO		settore
		2.	aggiornare il quadro della conoscenza
		3.	monitorare l'attuazione del piano

11 - Obiettivi del PTC2 - Favorire la correlazione fra sviluppo del sistema commerciale, richiesta, esigenze locali, e contrastare la marginalità dei territori

Il PTC2 evidenzia la necessità di integrare il dettaglio tradizionale e la distribuzione moderna e favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio, attraverso il mantenimento delle strutture tradizionali e favorendo sinergie tra tipologie distributive differenti. Il sistema dovrà essere composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori possano esercitare le loro preferenze tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento.

12 - Obiettivi del PTC2 - Definire prerequisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita

Attraverso l'aggiornamento e adeguamento del PTC vigente si intende giungere alla definizione dei prerequisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita necessari per l'acquisizione del parere positivo da parte della Provincia di Torino.

Per quanto concerne l'individuazione delle aree più idonee alla localizzazione di nuove attività commerciali, il PTC2 riconferma, in via generale, i criteri già enunciati nel Piano vigente, ovvero la necessità di:

- Adeguate infrastrutture (mobilità/accessibilità, reti tecnologiche e servizi);
- Compatibilità ambientale (rispetto all'assetto idrogeologico, agli elementi naturali e paesaggistici presenti sul territorio);
- Limitazione del consumo di suolo.

Tra le strade percorribili per la definizione delle aree idonee, vi è la verifica delle opportunità di trasformazione urbanistica connesse ad interventi tra i quali la bonifica e la riqualificazione delle aree dimesse; a tal proposito è intenzione della Provincia di Torino promuovere il riuso di contenitori edilizi, localizzazioni decentrate, spesso a ridosso degli insediamenti urbani, dotate di infrastrutturazione idonea o che necessita di modesti adeguamenti, che possono essere utilmente convertiti in strutture commerciali, e analizzare il sistema infrastrutturale (ad es. stima del traffico veicolare,..) collegato alle iniziative commerciali di grande distribuzione.

La particolare attenzione che il Piano intende porre all'aspetto dell'orientamento, al fine di promuovere politiche atte al controllo dei processi urbanizzativi e degli sviluppi infrastrutturali, si esplicherà anche attraverso tavoli di confronto tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti.

13 - Obiettivi del PTC2 - Aggiornare l'Osservatorio delle Attività Economiche e monitorare l'attuazione del Piano

Il PTC2 provvede ad aggiornare il quadro della conoscenza attingendo alle banche dati provinciali, regionali, e agli specifici studi di settore. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo del PTC2 avverrà con l'espressione di pareri di conformità al PTC da parte del Servizio Provinciale competente in merito.

14 - Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico - Brevi cenni storici, ambientali e geografici (maggiori dettagli sono contenuti nel documento di "Definizione criteri commerciali di cui all'art. 8 comma 3 del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998")

Il Comune di Airasca è situato nella Provincia di Torino, ha un'estensione di 15,73 kmq., confina con i comuni di Piscina, Scalenghe, None, Cumiana e Volvera

L'area del Comune appartiene alla zona altimetrica di pianura. Il centro abitato di Airasca si trova ad una' altitudine di 257 metri sul livello del mare: l'altezza massima raggiunta nel territorio comunale è di 273 metri s.l.m., mentre la quota minima è di 248 metri. s.l.m.

La zona sismica per il territorio di Airasca, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 4-3084 del 12.12.2011 ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 e con la D.G.R. n.6-887 del 30 dicembre 2019 è 3 "Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti."

Oltre al concentrico sono individuabili alcune specifiche località nuclei denominati Borda, Cascinetta, Corniana, Gabellieri, Stazione Nuova, che non sono centri frazionali.

La parrocchia è dedicata a S. Bartolomeo Apostolo ed appartiene all'arcidiocesi di Torino.

la zona climatica per il territorio di Airasca, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009 è E con 2781 gradi giorno.

Collocato a sud-ovest di Torino, Airasca si estende in una vasta zona pianeggiante ricca di sorgenti, un territorio anticamente inglobato nella "riserva delle regie cacce" e famoso per i boschi cedui e l'abbondante cacciagione.

Sorto come villaggio agricolo, nel corso del secolo scorso il comune di "Ayrasca" è stato inglobato nell'area industriale torinese e si è trasformato in un comune di immigrazione; infatti, il comune ha registrato un forte incremento della popolazione nella seconda metà del 1900 a seguito del suo inglobamento nell'area industriale torinese.

A testimoniare le sue origini rimane, a quattro chilometri dall'abitato, il Castello della Marsaglia, tipico esempio di maniero agricolo della pianura piemontese, celebre per la battaglia combattutasi nel 1693 tra i piemontesi capeggiati dal duca di Savoia Vittorio Amedeo e le truppe francesi del Catinat.

Il nome prende origine dal nome gentilizio latino Arrius, unito al suffisso ligure-asco; secondo alcuni studiosi il nome deriverebbe da Aja, luogo in cui si lavorano le messi. Il termine Ayrasca compare in documenti risalenti alla seconda metà del 1300: feudo della contea di Piossasco, il territorio apparteneva alla riserva delle regie cacce; l'ultima investitura accertata ai signori Derossi di Piossasco appartiene al 1791. A pochi chilometri dal centro abitato è stata combattuta nel 1693 la famosa battaglia della Marsaglia che ha visto fronteggiarsi l'esercito piemontese e gli imperiali.

15 - Aspetti economici generali


Airasca partecipa a un Programma Territoriale Integrato a carattere interprovinciale, a cavallo fra la Provincia di Torino e la Provincia di Cuneo, che abbraccia 26 Comuni di piccola e media grandezza della pianura pinerolese e del basso cuneese, oltre all'Ente Parco del Po, tratto Cuneese, che divide (ma allo stesso tempo unisce) le 2 Province.

Un'area omogenea di origine prettamente agricola (circa 2.800 aziende agricole per circa 6.000 addetti sul bacino oggetto di analisi), con significative "eccellenze" anche in altri settori, soprattutto grazie alla presenza di piccole, medie e grandi imprese rilevanti per la loro innovazione.

Il territorio del P.T.I. misura circa 480 kmq, con 58.000 residenti circa.

Il P.T.I. ha permesso di finanziare numerosi investimenti pubblici e privati nel settore ambientale, turistico e dell'innovazione tecnologica.

Fig.III - Rappresentazione grafica dei comuni aderenti al P.T.I.



16 - La popolazione: variazioni e distribuzione per fasce d'età e indici strutturali

Airasca secondo i dati "CENSUS" (ISTAT) ha fatto registrare nel censimento del 1991, 3252 abitanti, del 2001 3554 abitanti, in quello del 2011 una popolazione pari a 3819 abitanti. La popolazione è relativamente urbanizzata, l'incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse è del 6,2% inferiore alla media piemontese (9,9%) e italiana (9%). Storicamente la popolazione è diminuita sempre dalla data del primo censimento del 1861, (abitanti 1541) fino al censimento del 1961 (1021 abitanti) per poi crescere ininterrottamente fino al 2011 (3819 abitanti) e di nuovo diminuire al 2021 (3.633 abitanti).




Tabella 1: Variazioni relative alla popolazione residente


La tabella 1 denota un buon incremento di popolazione negli ultimi 25 anni frutto di scelte urbanistiche orientate in tal senso.

Dall'analisi delle successive tabelle (con particolare riferimento a quella n. 2) appare interessante osservare come l'articolazione per fasce d'età della popolazione del comune di Airasca rispecchi i valori riscontrabili come dati medi nel proprio bacino di prossimità nonché nella provincia di Torino, ma un dato significativo è che la popolazione di Airasca risulta mediamente più giovane a confronto con i comuni contermini.

Tabella 2: fasce di età

Età	Celibi	Coniugati	Vedovi /e	Divorziati	Maschi	Femmine	Totale	
	/Nubili	/e	/e	/e				%
0-4	139	0	0	0	70 50,4%	69 49,6%	139	3,8%
5-9	158	0	0	0	95 60,1%	63 39,9%	158	4,3%
10-14	193	0	0	0	92 47,7%	101 52,3%	193	5,3%
15-19	198	0	0	0	112 56,6%	86 43,4%	198	5,5%
20-24	186	1	0	0	103 55,1%	84 44,9%	187	5,1%
25-29	137	28	0	0	79 47,9%	86 52,1%	165	4,5%
30-34	96	71	0	2	82 48,5%	87 51,5%	169	4,7%
35-39	82	126	0	9	115 53,0%	102 47,0%	217	6,0%
40-44	71	193	0	8	141 51,8%	131 48,2%	272	7,5%
45-49	69	195	2	19	151 53,0%	134 47,0%	285	7,8%
50-54	47	218	6	35	156 51,0%	150 49,0%	306	8,4%
55-59	24	222	9	24	130 46,6%	149 53,4%	279	7,7%
60-64	8	210	20	17	118 46,3%	137 53,7%	255	7,0%
65-69	11	200	17	5	116 49,8%	117 50,2%	233	6,4%
70-74	6	190	44	7	127 51,4%	120 48,6%	247	6,8%
75-79	8	104	39	2	79 51,6%	74 48,4%	153	4,2%
80-84	1	63	37	5	51 48,1%	55 51,9%	106	2,9%
85-89	1	13	31	0	20 44,4%	25 55,6%	45	1,2%
90-94	0	6	17	0	8 34,8%	15 65,2%	23	0,6%
95-99	0	0	2	0	0 0,0%	2 100,0%	2	0,1%
100+	0	0	1	0	1 100,0%	0 0,0%	1	0,0%
Totale	1.435	1.840	225	133	1.846 50,8%	1.787 49,2%	3.633	100,0%

La densità demografica è di 242,60 ab. /km², nettamente superiore alla densità media piemontese (171,90) e italiana (196,80). Dal confronto territoriale si evidenzia come la distribuzione dei residenti sia concentrata nei comuni di fondovalle e verso la pianura cioè presso quei comuni che, per la loro ubicazione territoriale, hanno favorito l'insediarsi e lo sviluppo delle attività produttive, agricole e zootecniche.



Densità abitativa regione Piemonte: 175,53 ab/km² Densità abitativa provincia Torino: 337,10 ab/km²

Gli indicatori demografici

Gli indici calcolati possono essere utilizzati per trarre indicazioni relative alle tendenze di sviluppo demografico della popolazione considerata (indice di vecchiaia) ed alla sua situazione di dipendenza (indice di dipendenza).

Ovviamente da soli non permettono un'automatica comprensione dei fenomeni demografici, per i quali é richiesta soprattutto una considerazione attenta dei vari indici (ad esempio, natalità e mortalità, fecondità e indice di vecchiaia) in forma integrata; per questo però non esistono algoritmi o meccanismi automatici di calcolo, ma solo capacità di osservare, l'interesse a comprendere i fenomeni e la fiducia che questo possa portare ad una migliore capacità di pianificare e organizzare gli interventi della pubblica amministrazione.

Indice di vecchiaia

$$IV = \frac{Pop_{\geq 65}}{Pop_{\leq 14}} *100$$

L'indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi; viene considerato un indicatore di invecchiamento "grossolano" poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l'effetto.

· Indice di dipendenza

$$ID = \frac{Pop_{\leq 14} + Pop_{\geq 65}}{15 \leq Pop_{\leq 64}} *100$$

L'indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell'età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento.

E' un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in società con una importante componente agricola i soggetti molto giovani o anziani non possono essere considerati economicamente o socialmente dipendenti dagli adulti; al contrario, nelle strutture più avanzate, una parte degli individui considerati nell'indice al denominatore sono in realtà dipendenti in quanto studenti o disoccupati.

L'indicatore nei paesi in via di sviluppo assume valori maggiori rispetto alle popolazioni più avanzate economicamente; ciò è in gran parte dovuto alla maggiore presenza di individui giovani a causa della loro più elevata fecondità.

Tabella 3: Indici di vecchiaia e di dipendenza

Comune	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza
AIRASCA	91,74	41,68
BURIASCO	160,95	64,32
CANDIOLO	110,42	45,53
CERCENASCO	150,95	54,64
CUMIANA	175,40	60,28
FROSSASCO	191,12	54,16
MACELLO	150,30	52,12
NICHELINO	96,94	40,51
NONE	121,21	48,01
ORBASSANO	153,93	50,71
PINEROLO	208,60	61,03
PIOSSASCO	126,96	53,65
PISCINA	143,12	55,48
SCALENGHE	141,86	53,43
VIGONE	184,67	57,09
VILLAFRANCA PIEMONTE	167,59	56,12
VOLVERA	96,21	47,87
Dato medio del Bacino di prossimità	140,01	50,52
Provincia di Torino	180,95	55,76


Nell'esame della struttura della popolazione di un comune i due indici più importanti risultano essere quello della dipendenza e quello della vecchiaia che, sono riprodotti nella soprastante tabella 3 con le medesime logiche di raffronto territoriale.

L'indice di dipendenza evidenzia qual è il rapporto in termini percentuali tra la popolazione non attiva sul mercato del lavoro (bambini da 0 a 14 anni e anziani oltre i 65 anni) e la popolazione potenzialmente attiva in questo mercato (popolazione dai 15 ai 65 anni). Tale indice evidenzia quante sono le persone che non producono reddito ogni 100 abitanti potenzialmente produttori di reddito.


L'indice di vecchiaia evidenzia invece quanti anziani con più di 65 anni ci sono ogni 100 bambini in età compresa tra 0 e 14 anni.

Come evidenziato dai dati tabellari il comune di Airasca si discosta in maniera significativa dagli altri ambiti con cui viene messo a confronto e che presentano tutti degli indici di vecchiaia e di dipendenza piuttosto elevati.

L'indice di vecchiaia è di molto inferiore a quello medio provinciale e di bacino e denota una popolazione mediamente più giovane che nel contesto circostante e conferma il dato relativo alle fasce di età. Le attività economiche dovrebbero risentire in modo molto favorevole di un indice di vecchiaia non elevato, al tempo stesso però un basso indice di vecchiaia favorisce la mobilità e lo spostamento. Il dato che emerge è che il tessuto commerciale di Airasca deve rammodernarsi ed essere competitivo per evirare l'emigrazione dei consumatori verso altri bacini più attrattivi pena il ridursi a servire solo quella fascia di popolazione più anziana e quindi dotata di scarsa mobilità.



 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Indice di Dipendenza



14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Indice di Vecchiaia

17 - Le attività produttive

Per analizzare le attività produttive si fa riferimento alle unità locali dell'industria, del commercio, delle istituzioni e dei servizi alle imprese e alle persone.

Per unità locale si intende un'unità giuridico-economica o una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. Quindi possono costituire unità locali anche i depositi, i garage, i laboratori, i magazzini purché funzionalmente al servizio di un'attività produttiva, anche se quest'ultima ha la sede legale in altro luogo.

Pertanto, il numero di unità locali è quasi sempre diverso dal numero di imprese presenti in un determinato territorio.

N.B. Nei capitoli successivi, quando si analizzerà l'offerta commerciale si farà riferimento invece al numero di esercizi commerciali, e non più alle unità locali quindi i dati relativi al commercio potranno variare anche in maniera significativa.

Tabella 4: le unità locali

	Dati Attività Economiche									
Comune	Industria		Commercio		Altri s	Altri servizi		elle zioni	Totale	
	n	addet ti	n	addet ti	n	addet ti	n	addet ti	n	addet ti
Airasca	73	2982	46	103	81	284	7	191	207	3560
Buriasco	38	332	23	67	20	65	8	51	89	515
Candiolo	86	580	87	138	73	224	24	89	270	1031
Cercenas co	52	194	33	58	31	68	11	44	127	364
Cumiana	64	483	118	258	199	642	23	603	404	1986
Frossasc o	97	711	73	217	55	134	14	93	239	1155
Macello	39	128	18	41	33	77	11	19	101	265
Nichelino	826	5491	743	2192	597	2402	128	1997	2294	12082
None	188	1687	125	670	130	501	39	252	482	3110
Orbassan o	453	3493	488	1378	491	2594	79	2465	1511	9930
Pinerolo	665	3214	882	2150	1193	5681	269	3475	3009	14520
Piossasco	184	1200	234	406	258	766	46	416	722	2788
Piscina	93	405	59	100	55	132	21	68	228	705
Scalengh e	76	579	64	105	62	158	17	97	219	939
Vigone	172	528	118	263	113	360	38	228	441	1379
Villafranc a Piemonte	131	497	101	235	80	295	26	177	338	1204
Volvera	168	1805	108	601	105	383	26	140	407	2929
Bacino di Prossimit à	3405	24309	3320	8982	3576	14766	787	10405	11088	58462
Provincia di Torino	32114	29825	52859	13410 6	68860	23526	10692	13799 9	16452 5	80562 0

Fonte: Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001 (Valori assoluti) - Provincia di Torino

(1)**Unità locale**:Il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, dogana, intendenza, ecc.) in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita.

Tabella 4bis: le unità locali in valori %

Comune	Popol azion e	Unità locali	Industria		Commercio		Altri servizi		Delle Istituzioni	
	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%
Airasca	3554	207	73	35,27	46	22,22	81	39,13	7	3,38
Buriasco	1304	89	38	42,70	23	25,84	20	22,47	8	8,99
Candiolo	5113	270	86	31,85	87	32,22	73	27,04	24	8,89
Cercenasco	1774	127	52	40,94	33	25,98	31	24,41	11	8,66
Cumiana	6846	404	64	15,84	118	29,21	199	49,26	23	5,69
Frossasco	2707	239	97	40,59	73	30,54	55	23,01	14	5,86
Macello	1153	101	39	38,61	18	17,82	33	32,67	11	10,89
Nichelino	47791	2294	826	36,01	743	32,39	597	26,02	128	5,58
None	7761	482	188	39,00	125	25,93	130	26,97	39	8,09
Orbassano	21581	1511	453	29,98	488	32,30	491	32,50	79	5,23
Pinerolo	33494	3009	665	22,10	882	29,31	1193	39,65	269	8,94
Piossasco	16138	722	184	25,48	234	32,41	258	35,73	46	6,37
Piscina	3146	228	93	40,79	59	25,88	55	24,12	21	9,21
Scalenghe	3072	219	76	34,70	64	29,22	62	28,31	17	7,76
Vigone	5051	441	172	39,00	118	26,76	113	25,62	38	8,62
Villafranca Piemonte	4795	338	131	38,76	101	29,88	80	23,67	26	7,69
Volvera	6966	407	168	41,28	108	26,54	105	25,80	26	6,39
Bacino di Prossimità	17224 6	11088	3405	30,70	3320	29,94	3576	32,25	7,09	126,2 4
Provincia di Torino	21656 19	16452 5	32114	19,52	52859	32,13	68860	41,85	10692	6,50

Fonte: Tavola 2B - Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001 (Composizioni percentuali di riga) - Provincia di Torino

Come è possibile osservare dai dati riportati nelle precedenti due tabelle (n. 4 e n. 4 bis) nel comune di Airasca si rileva una modesta presenza di unità locali che complessivamente assommano a 207 pari a 0,054 unità/abitante, inferiore alla media di bacino di 0,064.

Il caso di Airasca è anomalo per la presenza di una grande industria che cumula un alto numero di addetti e conta poche unità locali. Se invece confrontiamo il numero degli addetti in rapporto alla popolazione residente risulta essere 0,97 addetti per abitante contro una media di bacino di 0,34. Da questo se ne desume che Airasca è un polo commerciale ed esercita un'attrazione di forza lavoro verso il suo Bacino di Prossimità.

I settori economici nei quali si concentra la presenza di unità locali sono principalmente l'industria meccanica e il commercio. Anche l'artigianato i servizi e l'agricoltura svolgono un ruolo importante nel sostegno all'economia locale.

18 - Definizione del bacino di prossimità del Comune di Airasc

Poiché il comune non ricade all'interno di nessuna delle Aree di programmazione commerciale individuate dalla normativa regionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la metodologia del rilevamento attraverso le isocrone al fine di rappresentare una rete urbana commerciale con la quale confrontare i dati rilevati dall'offerta distributiva espressa dal comune di Bibiana.

Una rete urbana commerciale si può infatti anche rappresentare attraverso il rilevamento delle isocrone dei tempi di percorrenza con mezzi pubblici e/o privati tra un centro urbano e gli altri.

Queste linee si possono pertanto convenzionalmente assumere come limiti spaziali dell'area di mercato, o dell'auto contenimento 'ottimale' della domanda.

In linea generale dove emergono sovrapposizioni rilevanti fra le isocrone considerate si può ritenere che vi sia un corretto funzionamento del mercato e dunque esistano forme di concorrenza che assicurano l'accesso ad una molteplicità di tipologie distributive, attraverso una rete efficiente e moderna.

Al contrario l'imperfetta copertura dello spazio urbano è ritenuta espressione di posizioni dominanti o di aree di lacuna competitiva sanabili attraverso indicazioni dirette a generare processi rilocalizzativi o riorganizzativi.

Il comune di Airasca è stato quindi considerato come epicentro di una serie di curve con raggi di dimensione variabile.

I parametri che influenzano la dimensione di queste aree è quello dei flussi obbligatori di traffico ed in misura minore del tempo di percorrenza per il raggiungimento del centro del paese. Per quanto riguarda i flussi di traffico il territorio di Airasca è attraversato da una direttrice di traffico locale che dall'area del Pinerolese và verso Torino; un altro flusso di traffico da non trascurare è costituito da quello che arriva in centro paese dalle zone di Villafranca, Vigone, Cercenasco e Scalenghe. Per ciò che riguarda la percorrenza da e per Airasca si considera come tempo limite accettabile 20' minuti primi da percorrere con mezzo privato per raggiungere la destinazione.

Per la definizione delle distanze in chilometri e dei tempi si è utilizzato il calcolo fornito da un programma informatico che indica il percorso stradale più breve possibile tra due centri città.

Va precisato che il programma, ovviamente, non tiene conto della variabile rappresentata dal traffico in quanto in ogni caso sarebbe una variabile di imprevisto eccessiva che dovrebbe dipendere dalla fascia oraria considerata, dal periodo dell'anno, ecc.


Le tabelle che seguono indicano il tempo e la distanza che intercorre tra il comune di Airasca e i comuni compresi in 20 minuti di percorrenza massima.

Come si può rilevare nell'arco di 20 minuti dal centro di Airasca ci sono tre comuni polo, Pinerolo, Orbassano e Nichelino, nove comuni intermedi e cinque minori.

Airasca subisce fortemente l'influenza (effetto attrattivo) dei comuni polo (media di 16') e del vicinissimo comune di Torino.

Dei sedici comuni che, complessivamente sono compresi nel raggio dell'isocrona calcolata, cinque – tra cui il comune polo attrattore – appartengono all'area di programmazione commerciale di Pinerolo e quattro appartengono all'area di programmazione commerciale di Torino.

Tabella 5: Il Bacino di prossimità del Comune di Airasca									
Comune	Provincia	Livello gerarchico	Area programmazione	Popolazione	Distanza da Airasca				
AIRASCA	ТО	Intermedio	Nessuna	3.656	0'				
BURIASCO	TO	Minore	Pinerolo	1.367	10'				
CANDIOLO	TO	Intermedio	Nessuna	5.428	14'				
CERCENASCO	TO	Minore	Nessuna	1.845	10'				
CUMIANA	TO	Intermedio	Nessuna	7.488	16'				
FROSSASCO	TO	Minore	Pinerolo	2.861	17'				
MACELLO	TO	Minore	Pinerolo	1.149	13'				
NICHELINO	TO	Polo	Torino	48.414	18'				
NONE	TO	Intermedio	Torino	7.863	7'				
ORBASSANO	TO	Polo	Torino	21.580	14'				
PINEROLO	TO	Polo	Pinerolo	34.479	16'				
PIOSSASCO	TO	Intermedio	Nessuna	17.303	12'				
PISCINA	TO	Intermedio	Pinerolo	3.241	7'				
SCALENGHE	TO	Intermedio	Pinerolo	3.180	6'				
VIGONE	TO	Intermedio	Nessuna	5.169	13'				
VILLAFRANCA	TO	Intermedio	Nessuna	4.790	20'				
VOLVERA	TO	Intermedio	Torino	8.067	7'				
				177.880					
Popolazione totale residente nel E	Popolazione totale residente nel Bacino di Prossimità								



19 - Assetto e classificazione della rete distributiva in Piemonte

La vigente normativa regionale definisce l'assetto territoriale in termini di ambiti di programmazione e di classificazione delle aree a destinazione commerciale.

Il territorio, in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alle peculiarità socioeconomiche e morfologiche, viene infatti così classificato:

- a) aree di programmazione commerciale sovracomunale, che si configurano come un sistema di offerta commerciale rivolto ad un unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che determina l'importanza dell'area, e dai comuni dell'area di programmazione commerciale che ad esso fanno riferimento. Un'area di programmazione commerciale è costituita, tranne particolari eccezioni, dal comune attrattore e da quelli confinanti con esso.
- b) comuni, per livello gerarchico; i comuni sono classificati secondo l'importanza commerciale e socioeconomica, al fine di favorire un'organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive;
- c) zone di insediamento commerciale; in ciascun comune sono riconoscibili ambiti territoriali nei quali si possono realizzare le politiche di trasformazione aventi lo scopo di favorire il miglioramento della produttività del sistema, e l'incremento dell'informazione e della qualità del servizio reso ai consumatori; tali politiche si concretizzano, anche con adeguati incentivi, attraverso iniziative di sviluppo, di consolidamento e di tutela della rete commerciale esistente e dell'ambiente, con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento, nonché alla riqualificazione del tessuto urbano e alla valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e ambientale

Le aree di programmazione commerciale al servizio di specifici bacini di utenza vengono a loro volta classificate nel seguente modo:

- a) area di programmazione commerciale metropolitana: è l'ambito territoriale delimitato dal centro metropolitano (comune attrattore), dai comuni con esso confinanti e da altri comuni circostanti. L'elenco dettagliato dei comuni è riportato all'allegato 1 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i;
- b) altre aree di programmazione commerciale: sono gli ambiti territoriali delimitati dal comune attrattore e dai comuni con esso confinanti e, in qualche caso, da altri comuni circostanti. L'elenco delle aree di programmazione commerciale e dei comuni che vi appartengono è riportato all'allegato 1 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i;
- c) sistemi distributivi di rilevanza comunale: sono gli ambiti territoriali che comprendono il complesso dell'offerta commerciale in ciascuno dei comuni che non appartengono alle aree di programmazione commerciale.

I comuni, in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica sono suddivisi secondo la seguente classificazione:

- a) comuni della rete primaria: sono i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive, in funzione dell'adequamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori;
- b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni comuni, più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, che svolgono un'importante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie.

I comuni polo della rete primaria compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi, centri attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione naturale che interessano vaste zone del territorio regionale.

I comuni subpolo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.

I comuni della rete secondaria sono classificati come segue:

- a) comuni turistici, non compresi tra quelli della rete primaria;
- b) comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti non compresi negli elenchi precedenti; (v. allegato 2 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i);
- c) comuni minori (o deboli): altri comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (v. allegato 2 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i).

I comuni turistici non compresi negli elenchi dei comuni della rete primaria sono, oltre a quelli riconosciuti tali a tutti gli effetti dagli appositi elenchi regionali, anche quelli riconosciuti turistici ai soli fini della disciplina degli orari delle attività di vendita.

I comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore.

I centri minori (o deboli) sono i comuni non turistici con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un'offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base.

<u>Airasca</u> è classificata come <u>comune intermedio della rete secondaria</u> nell'Allegato 2 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 31.3.1998 114/98", come modificata ed integrata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003, dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 e dalla D.C.R. n. 191- 43016 del 20/11/2012

Sono classificati come appartenenti alla rete secondaria i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali

In tale ambito i comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria.

Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore.

20 - Articolazione, densità ed evoluzione dell'offerta commerciale e di somministrazione di bevande e alimenti nel bacino di prossimità del Comune di Airasca

Nell'assetto ottimale delineato dai principi ispiratori della vigente normativa nazionale e regionale la rete distributiva dovrebbe assumere una configurazione in grado di garantire concorrenza, pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie e forme di vendita, trasparenza del mercato, possibilità di approvvigionamento, assortimento, sicurezza dei prodotti e servizio di prossimità a vantaggio del cittadino consumatore.

Nel contesto operativo in cui è inserita questa relazione, che si prefigge di motivare adeguatamente le scelte che l'Amministrazione Comunale di Airasca è chiamata ad assumere in relazione ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e,

conseguentemente, agli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'offerta commerciale locale, occorre, per delineare idonee politiche ed azioni di intervento *analizzare le relazioni tra l'offerta commerciale del Comune di Airasca ed il contesto in cui è inserita*.

Come già ricordato il Comune di Airasca è classificato come comune intermedio della rete secondaria, tra quelli cioè che "offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore".

Detto in altri termini ciò significa che i comuni così classificati dovrebbero evidenziare un'offerta commerciale sufficientemente articolata e completa tale da soddisfare le esigenze di consumo ad alta e media frequenza d'acquisto dei residenti, ma anche proporre esercizi commerciali in grado di produrre una capacità di attrazione del consumo che vada oltre il semplice soddisfacimento delle richieste di un consumo di prossimità.

Per comprendere se l'offerta commerciale evidenziata da Airasca può rientrare in questa definizione, in che relazione essa si pone con l'offerta degli altri Comuni individuati attraverso la metodologia dell'isocrona e rilevare se vi sono carenze da colmare anche attraverso l'esercizio della funzione di programmazione della rete commerciale che le norme assegnano all'amministrazione comunale, si sono utilizzati tre indicatori, utili a meglio definire la collocazione gerarchica di Airasca nei confronti del proprio bacino di prossimità.

L'analisi prende in esame alcuni parametri basilari:

- a) *l'articolazione dell'offerta commerciale*, ovvero il numero di esercizi commerciali suddivisi per tipologie e relativa superficie di vendita;
- b) la densità degli esercizi commerciali, espressa dal rapporto abitanti per negozio di vicinato e mq. di superficie di vendita (di medie e grandi strutture di vendita e di centri commerciali) disponibile ogni 1.000 abitanti. La rilevazione di questa informazione è importante al fine di definire la maggiore o minore capacità potenziale di un luogo rispetto ad un altro di attrarre consumatori: è infatti ragionevole ipotizzare che una più numerosa ed articolata concentrazione dell'offerta possa risultare maggiormente interessante ed attrattiva, poiché consente in uno spazio minore e con un impiego di tempo inferiore di valutare una quantità di articoli maggiore. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, minore è il numero di abitanti per esercizio maggiore è la densità e, conseguentemente la capacità attrattiva evidenziata da tale tipologia di offerta commerciale. Per quanto riguarda medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali, più alta è la quantità di metri quadrati disponibile ogni 1.000 abitanti, maggiore è la capacità di attrazione esercitata da queste tipologie di offerta commerciale;

Dall'esame dei dati emerge che la rete commerciale nel comune di Airasca presenta una discreta attrattività a livello comunale rispetto al suo bacino di prossimità.

	Tabella 10: ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI "TRADIZIONALI"							
COMUNE	POP.	Livello gerarc	Bar- ristoranti (tipologia A-B)	Ristorant i		Bar e ristoranti (tipologia C)	Bar analcolic i (tipologia D)	Totale Pubblici Esercizi (Tradizionali)
FONTE	Oss.Regl		Oss.Regl	Oss.Regl	Oss.Regl	Oss.Regl	Oss.Regl	
FONTE	е		е	е	е	е	е	
UNITA' DI MISURA	n°		n°	n°	n°	n°	n°	
AIRASCA	3.656	3	1	3	7	1		12
BURIASCO	1.367	4	2		1			3
CANDIOLO	5.428	3	1	2	5			8
CERCENASCO	1.845	4	3		2			5
CUMIANA	7.488	3	10	6	6	1		23
FROSSASCO	2.861	4	3	2	3			8
MACELLO	1.149	4	1			1		2
NICHELINO	48.414	1	14	19	58	3	4	98
NONE	7.863	3	11	6	6	1	2	26
ORBASSANO	21.580	1	21	19	24	3	2	69
PINEROLO	34.479	1	21	43	81	10	6	161
PIOSSASCO	17.303	3	13	3	22		1	39
PISCINA	3.241	3	3		1			4
SCALENGHE	3.180	3	5	1	3	1		10
VIGONE	5.169	3	6	4	5	1		16
VILLAFRANCA PIEMONTE	4.790	3	5		4	1		10
VOLVERA	8.067	3	5	2	5		1	13

21 - L'articolazione dell'offerta di attività di somministrazione di bevande e alimenti nel comune di Airasca

La rete distributiva locale, come si può osservare dai dati riportati nella sottostante tabella si presenta abbastanza ricca ed articolata essendo costituita da n. 5 bar o caffè, da 4 ristoranti o pizzerie, da un B&B e alcuni agriturismi..

L'articolazione dell'offerta di attività di somministrazione di bevande e alimenti nel comune di Airasca

ATTIVITA'	UBICAZIONE	SUPERFICIE DI
		SOMMINISTRAZIONE
ARABESCO DI SELIM	VIA ROMA 211	54
BAR ERREEMME COLIBRI'	VIA ROMA 53	92
BAR LATTERIA RENZETTI	VIA ROMA 104	136
BAR VENERE	VIA ROMA 209	116
BAR VIZIO CAPITALE	VIA ROMA 133	150
CREMA E CIOCCOLATO	VIA ROMA 130	75
DOLCEMENTE SAS	VIA ROMA 72	145
OGGI PIZZA	VIA ROMA 67	72
PAZZI PER LA PIZZA	VIA NINO COSTA	98
RISTORANTE DEL SOLE	VIA ROMA 101	259
SARA PIAZZA KEBAB	VIA ROMA 215	48
		1245

Fonte: Elaborazioni Studio Geuna su dati comunali, anno 2022

Integra la rete di somministrazione del comune una apprezzabile offerta di esercizi commerciali ad un discreto mercato settimanale.

22 - Ambito di applicazione

I criteri, in linea con le direttive regionali, stabiliscono le condizioni per poter aprire, trasferire, subentrare o modificare un esercizio di somministrazione individuando in particolare:

- gli adempimenti in ordine al fabbisogno delle aree a parcheggio e la possibilità di monetizzazione alternativa alla cessione;
- gli adempimenti in ordine alle verifiche di impatto sulla viabilità
- gli adempimenti in ordine alle verifiche ambientali, paesaggistiche e progettuali (valutazioni acustiche, energetiche ecc.).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi e degli aspetti contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1991.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 38/2006, non sono soggette ai criteri di programmazione le attività di somministrazione non al pubblico di alimenti e bevande, dirette cioè a soggetti determinati.

Per quanto attiene le definizioni di settore si rimanda a quanto esplicitato nella L.R. 38/2006 e nella D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268.

23 - Vocazione urbanistica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in cui sono altresì individuati gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio garantisce agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione

La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme sui beni culturali, ambientali e paesaggistici, il fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti e dai presenti Criteri.

Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale è integrata a quella commerciale.

24 - Gli indirizzi di programmazione

Ai sensi della normativa regionale vigente le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione sono da individuare nell'ambito:

- degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani così come definiti all'art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi e nell'ambito delle localizzazioni commerciali urbane così come definite all'art 12 e 14 della DCR 563-13414/99 smi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo della rete.
- delle zone riconoscibili come Localizzazioni commerciali di tipo L1 secondo le definizioni di cui agli articoli 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi;
- nell'ambito delle zone nelle quali il PRGC ammette la destinazione d'uso commerciale e gli esercizi di vicinato;

nella zona agricola, limitatamente alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture agricole non più adibite all'uso agricolo poste nei centri frazionali con le limitazioni del vigente P.R.G.C

Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e in osservanza degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, il Comune di Airasca intende adottare criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione di tipo urbanistico - commerciale introdotta dal legislatore con la riforma Bersani sul commercio, dalla legge regionale n. 28/1999 e dalla DCR 563-13414/99 s.m. e i., distinguendo gli ambiti del territorio comunale in base alla loro diversa vocazione urbanistica e produttiva.

La ridefinizione dei criteri comunali di cui all'articolo n.8, comma 3 del D.lgs 114/98, dell'articolo n.4 della L.R.28/99 e della D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012 per il comune di Airasca riconosce ambiti urbani con i requisiti per essere classificati come:

- addensamento storico rilevante A1
- tre localizzazioni commerciali urbane non addensate L1

Per quanto attiene alle localizzazioni commerciali risulta possibile, in sede di presentazione di istanze o a seguito di varianti future al P.R.G.C., riconoscere ambiti urbani con i requisiti per essere classificati quali Localizzazioni urbane non addensate (L1), qualora siano rispettati i parametri di riferimento dettati dalla D.C.R. 563/13414 come modificata dalla D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012.

25 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI

Disposizioni attuative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della L.R. 38/06

Art. 1 - Finalità del provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i. e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2 - Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi di natura urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i., per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

Art. 3 Obiettivi del provvedimento.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore; b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienicosanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 4 - Definizione di superficie di somministrazione

Si definisce "superficie di somministrazione" ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili. Le terrazze, i balconi coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente superficie dell'immobile destinati all'attività di somministrazione, rientrano nel computo della superficie. La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors rappresenta ampliamento della

superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non deve essere computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi tranne quando si tratti di una struttura fissa dotata di idoneo titolo edilizio.

Non costituisce superficie di somministrazione la superficie adibita a commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari purché specificatamente indicata e delimitata.

Art. 5 Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/06 s.m.i. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 38/06.

Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda al regolamento comunale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi di somministrazione.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

Art. 5bis Compatibilità urbanistica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della L.R. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 smi la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione; essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve essere, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio deve garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione.

Nel rispetto dell'art. 22, comma 5 della DRC 563-13414/99 smi, gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, individuano gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato A della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 nonchè le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti.

Art. 6 Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in aree o edifici a destinazione d'uso urbanistica nelle quali è previsto il "commercio al dettaglio" ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. F) della L.R. 56/77 smi e dell'art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.

Gli esercizi di somministrazione possono insediarsi:

Nell'ambito dell'Addensamento Storico Rilevante di tipo (A1), trattandosi di una delle porzioni più rilevanti del Comune sotto il profilo storico documentale possono trovare localizzazione gli esercizi di somministrazione caratterizzati da un'offerta qualitativa qualificata che si esplica nel rispetto delle norme specifiche in ordine agli edifici ed ai contesti storici secondo le indicazioni ed i contenuti delle Norme di Attuazione del PRGC.

La nuova apertura è sempre soggetta alla predisposizione di un progetto di riqualificazione della facciata che consenta di ricondurla alla piena coerenza con il contesto paesaggistico ed edilizio tipico del luogo.

Il fabbisogno dei posti parcheggio è interamente monetizzabile.

Nell'ambito dell'addensamento commerciale urbano minore (A4) gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie.

Nell'ambito delle zone riconoscibili come localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri

urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l'eventuale adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedonali.

Nell'ambito delle zone riconoscibili come localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate (L2), gli esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici e edilizi di PRGC, previo l'integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l'eventuale adeguamento delle strutture di accesso viabili e pedonali.

Nella zona agricola, limitatamente alle realtà minori a rischio desertificazione, nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 della DCR 563-13414/99 smi, che sono costituite dalle frazioni e dalle parti omogenee del territorio comunale specificatamente individuate. In queste zone è consentito, nell'ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo volti alla ri-funzionalizzazione, insediare pubblici esercizi per somministrazione di bevande e di alimenti alle seguenti condizioni:

- Sussistano buone condizioni di sicurezza per l'accessibilità da strada pubblica o vicinale:
- Vi sia disponibilità degli standard di parcheggio su aree in proprietà, direttamente collegate alla viabilità di cui al punto precedente da assoggettare ad uso pubblico con specifico atto.

Art. 7 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06 s.m.i., a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a) delle destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art. 6 del presente documento,
- b) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- e) dell'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
- f) delle risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11:
- g) delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- h) delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui alle successive art 11, 12, 13, 14 e 15;
- i) delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale:
- I) di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite al comma precedente, fatti salvi i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell'ambito dello stesso addensamento, soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010. Nella

Segnalazione Certificata di Inizio Attività l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della I.r. 38/06 e di rispettare:

- a) le destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art.6 del presente documento,
- b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS e della sorvegli abilità dei locali di cui al D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) l'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
- f) le risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art.11;
- g) le prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9:
- h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.
- i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'amministrazione comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- I) tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Le variazioni in diminuzione della superficie di somministrazione soggiacciono alle medesime disposizioni di cui al comma precedente tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie relativi ad esercizi di somministrazione, già autorizzati, per la verifica del fabbisogno di parcheggi si farà riferimento alla sola superficie in ampliamento come previsto al successivo art. 10.

Art. 8 Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, si riserva di promuovere progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana, anche con riferimento al comparto della somministrazione di alimenti e bevande in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 s.m. e i. (Programmi di Qualificazione Urbana e Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori), in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

In particolar modo saranno supportati i progetti che:

- creano sinergie tra le filiere produttive dell'agricoltura e dell'artigianato con quelle commerciali
- attraggono potenziali nuovi consumatori negli addensamenti commerciali
- promuovono e fanno comunicazione al prodotto ed al servizio offerti sul territorio
- valorizzano il legame delle attività presenti sul territorio con il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico
- coinvolgono le associazioni di promozione turistica, sportiva, culturale e sociale con quelle di categoria e di rappresentanza dei commercianti, artigiani e produttori
- si prefiggono obiettivi di distintività e di immagine per valorizzare l'addensamento commerciale

A titolo di esempio, possono rientrare nei progetti di cui sopra sé i fini ne sono in coerenza:

- l'organizzazione di fiere di carattere locale, regionale o nazionale
- l'organizzazione di mostre mercato e mercatini di scambio
- mostre, eventi culturali, concerti, spettacoli ed eventi enogastronomici
- piani di comunicazione, marketing di territorio, politica di insegne, progetti per lo sviluppo delle vetrine

- progetti di recupero delle aree dismesse, di ristrutturazione, rilocalizzazione e conversione delle piccole e medie imprese
- progetti di formazione per gli operatori

Art. 9 Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

L'attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G.C ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 della DCR n. 563-13414/99 smi, il comune si riserva di individuare nel piano regolatore gli esercizi di somministrazione aventi valore storico e artistico così come previsto dalla L.R. 14 marzo 1995, n. 34 "Tutela e valorizzazione dei locali storici", al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione.

L'attività degli esercizi di somministrazione deve essere conforme alle prescrizioni del piano regolatore generale, del regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio ed igienico-sanitario, del regolamento per la disciplina della occupazione del suolo pubblico per l'allestimento di dehors stagionali e continuativi nonché del regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, per evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

I titoli edilizi per gli esercizi di somministrazione sono subordinati alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali.

I titoli edilizi per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 s.m.i., devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio sono specificate all'articolo 10 commi 4 e 5 dell'allegato A della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'intervento devono essere dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del titolo edilizio

Art. 10 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. e i., il fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 ed smi.

Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di titoli edilizi connessi all'insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione (dehors) appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso non è computata, tranne che nei casi in cui si sia in presenza di struttura fissa assoggettata alle fattispecie di cui al comma precedente.

Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione. Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il subingresso disciplinato dall'art 13. della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.

Tabelle di calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio di cui al c.3 dell'art. 8 dell'All. A della DGR n.85-13268 del 8/02/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 43-13437) Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 - L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25≤S<50	N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50≤S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35≤S<50	N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50≤S<100	N = 3 + 0.1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 - L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI A5 – L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della I.r. 56/77 smi
35≤S<50	N = 1 + 0,1 * (S- 35)
50≤S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S>100	N = 8 + 0.12 * (S-100)

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 13414/99 smi. Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in precedenza

- 1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;
- 2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

Fabbisogno X = N x superficie in ampliamento

secondo le seguenti modalità:

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- a) 26 mg., comprensivi della viabilità interna è di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-13414/99 smi, è reperita nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 e A4, nonché nelle localizzazioni commerciali urbane L1 in autoriconoscimento la quota di posti a parcheggio di cui al comma precedente, qualora non sia possibile il reperimento fisico, è monetizzabile nel rispetto di quanto previsto dalle norme di P.R.G.C. o regolamentari comunali.

Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:

Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.

Rispetto a tale valore si applicano i seguenti adeguamenti:

• Addensamento A1: valore di riferimento x 0,40;

- Addensamento A4: valore di riferimento x 0,80;
- L1: valore di riferimento x 1.

Il costo parametrico di costruzione è determinato con provvedimento di Giunta Comunale.

Casi in cui non è necessario reperire i posti a parcheggi

- subingresso disciplinato all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 38/06;
- esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione", così come definite all'art. 5 c. 3;
- trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale (art.12, c. 7)

Art. 11 Norme a tutela della viabilità.

I titoli edilizi per gli esercizi di somministrazione sono subordinati a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore a 80 mq.

Sono sottoposte alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di fuori dell'Addensamento/Localizzazione di provenienza, quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore di 80 mq.

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A1.

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, deve essere realizzato in conformità con il disposto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 9 nonché del comma 4 lettera b) 3 dell'art. 10 della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 12 Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità

Nel caso sia obbligatorio effettuare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibili l'insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Art. 13 Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario

Lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione, sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti nel caso emergano particolari esigenze conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza autorizzatoria o la singola SCIA.

Art.14 Prescrizioni particolari

Il comune si riserva di dettare specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione distinte per ciascuna parte del territorio comunale, precisando le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

Art.15 Attività di controllo e casi di revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione é revocata nei casi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite con dichiarazioni di inizio attività, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

La revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività, possono essere disposti, inoltre, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della L.R. n. 38/06 s.m.i., qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente regolamento.

26 - Disposizioni procedurali

I criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti sono approvati seguendo le indicazioni dell'articolo n.8 comma 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande." Il comma 4 del già citato articolo 8, recita:

".....I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività (...) sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative....."

Il comune di Airasca dovrà pertanto provvedere alla consultazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 sopra citato, mediante invio alle organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale degli elaborati contenenti i criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti.

Airasca, Ottobre 2022

Architetto Guido Geuna



